



## TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

### IL GIUDICE DELEGATO

Nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al N. 22/2023 R.G.L.G.

contro

Letta l'istanza, depositata dal Collegio dei Curatori in data 04/03/2024, volta a chiedere l'autorizzazione alla vendita anticipata rispetto all'approvazione del programma di liquidazione, ex art. 203, comma 7, CCII, al valore di stima e comunque al miglior offerente, mediante vendita competitiva, (con vendita senza incanto sincrona con modalità telematiche), del compendio aziendale facente parte dell'attivo della [REDACTED];

esaminata la richiesta di vendita competitiva del compendio immobiliare-aziendale unitario e inscindibile di pertinenza della liquidazione giudiziale [REDACTED];

letto l'art. 203 comma 6 CCII, nella parte in cui prevede che *“prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori”*;

considerato che, secondo il Collegio dei Curatori, è opportuno procedere anticipatamente, stante l'insussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'azienda, l'erogazione della cassa integrazione straordinaria guadagni in deroga ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 109/2018 e s.m.i. e il possibile maturare di ulteriori spese prededucibili;

ritenuto che, in questi casi, il Collegio dei Curatori possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 213 comma 6 CCII, previo parere del comitato dei creditori, dal giudice delegato, ancor prima della predisposizione e approvazione del programma di liquidazione, all'espletamento, conformemente alle prescrizioni di cui agli art. 214 ss. CCII, di una procedura competitiva per la vendita di quell'azienda (Trib. Reggio Emilia, 24 maggio 2018) unitamente ad adeguate forme di pubblicità;

ritenute condivisibili e comunque richiamate le motivate ragioni di urgenza, opportunità, economicità e convenienza, prospettate dal Collegio dei Curatori;

vista la necessità di provvedere per urgenza;

attesa la rilevata attuale impossibilità di costituire il comitato dei creditori;

considerata la necessità di provvedere in ogni caso anche in sostituzione ex art. 140 comma 4 CCII, per impossibilità di costituzione e funzionamento per indisponibilità del comitato dei creditori;

P.Q.M.  
IL GIUDICE DELEGATO

Dato atto di quanto sopra,

**Visto l'art. 213 comma 6 e 140 comma 4 CCII,**

- 1. AUTORIZZA** il Collegio dei Curatori a procedere con la liquidazione dell'intero compendio aziendale ricompresa nell'attivo di [REDACTED], alle condizioni descritte nell'istanza e nell'allegato avviso di vendita, mediante procedura competitiva.

**Si comunichi alla Curatela.**

Massa, 11/03/2024

**Il Giudice delegato  
Dott.ssa Elisa Pinna**